



COMUNE DI ONANI'

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 2 del 27/02/2019

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
(art. 191 del D.Lgs. 152/2006)**

Prot. n. 645/2019 del 27 febbraio 2019

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

PREMESSO CHE:

1. con la sottoscrizione della Convenzione Associativa tra i comuni di Bitti, Lula ed Onani, le Amministrazioni si prefiggevano di operare la gestione associata del servizio di raccolta differenziata, di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dei tre comuni (approvate con apposite Delibere di Consiglio Comunale: Bitti – n. 44 del 19 novembre 2012; Lula – n. 22 del 21 novembre 2012; Onani – n. 27 del 17 novembre 2012);
2. la sopra citata Convenzione individuava il comune di Bitti quale ente capofila per la gestione del procedimento sopra richiamato;
3. con la Determinazione del Servizio Tecnico n. 136 del 22 luglio 2013 è stato affidato il servizio quinquennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni di Bitti, Lula ed Onani alla ditta ECOLOGICA di Francesco Podda & C. s.r.l., con sede legale in via San Sperate snc 09034 VILLASOR (CA) codice fiscale e partita I.V.A. 01923580920 (contratto rep. 5 sottoscritto in data 29 agosto 2013, registrato in Nuoro il 17 settembre 2013, al n. 307, serie 1), con scadenza prevista per il giorno 31 agosto 2018;
4. con comunicazione del 1aprile 2015, prot. 1644/2015, la ditta Ecologica Podda & C. s.r.l. informava la stazione appaltante della cessione del ramo d'azienda relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati al soggetto economico denominato Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale con sede legale in Cesena (FC) – via Violetti 3361, Cod. Fiscale 02252620402;
5. con Deliberazioni di Consiglio Comunale (delibera C.C. n. 22 del comune di Onani, delibera C.C. n. 25 del comune di Lula, delibera C.C. n. 32 del comune di Bitti, tutte del 29 novembre 2017) le tre Amministrazioni hanno deliberato di rinnovare l'adesione alla forma associativa prevista dall'art. 30, c. 1, del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 18.08.2000,

n.267), per la gestione in forma associata del Servizio di Igiene Urbana, confermando il mandato di capofila al comune di Bitti;

6. con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Bitti n. 64 dell'11 maggio 2018 è stato individuato il professionista incaricato alla redazione degli elaborati necessari al dimensionamento del servizio, che risulta ancora in corso;
7. con Ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 9 agosto 2018, finalizzata a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, a norma dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il Sindaco di Onanì ha provveduto a prorogare di sei (6) mesi del contratto con la ditta Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale con sede legale in Cesena (FC) - via Violetti 3361, Cod. Fiscale 02252620402, al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative, volte all'avvio del bando per l'affidamento del servizio d'igiene urbana, senza che vi sia un'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza (dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019);
8. con identiche Ordinanze (n. 16 del 9 agosto 2018 - prot. 3562: Comune di Lula; n. 20 del 9 agosto 2019 - prot. 4088: Comune di Bitti), i Sindaci dei Comuni associati hanno provveduto a prorogare per il medesimo periodo l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei territori di propria competenza;
9. è in corso di svolgimento il procedimento amministrativo per l'affidamento del servizio di cui alla presente (fase di approvazione del dimensionamento del servizio), che si concluderà presumibilmente entro il 31 dicembre 2019 (dieci (10) mesi dalla data odierna), con l'individuazione del nuovo soggetto economico e la conseguente stipula di contratto;

CONSIDERATO CHE

1. alla scadenza dell'attuale proroga, prevista per il giorno giovedì 28 febbraio p.v., non sarà ancora individuato il soggetto economico responsabile all'esecuzione dei servizi summenzionati;
2. conseguentemente è necessario assicurare la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto a recupero e/o smaltimento nel territorio dei tre Comuni;
3. ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare mediante provvedimento *extra ordinem* la continuazione del servizio in favore della ditta Consorzio Formula Ambiente soc. coop. soc. alle medesime condizioni di cui al contratto citato in premessa;

VISTO l'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: ".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....";

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, *qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, ... il Sindaco possa emettere nell'ambito rispettive competenze, ordinanze*

contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non possa essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;

RILEVATO pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non possa essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 che approva l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del Settimo programma d'azione per l'ambiente comunitario;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il potere ordinatorio sindacale ha valenza nel territorio comunale di competenza e che i comuni di Bitti e Lula, seppur associati al comune di Onanì, mantengono autonoma capacità dispositiva relativamente ai provvedimenti amministrativi contingibili ed urgenti che incidono in campo legislativo (art. 50, c. 6, D.Lgs. 267/2000);

APPURATO che i Sindaci dell'Associazione, ciascuno per il proprio territorio di competenza, produrrà un atto di pari tenore per assicurare la prosecuzione del servizio garantendone la continuità onde evitare problematiche di tipo sanitario negli ambiti dei centri abitati e nella Colonia Penale di Mamone;

RITENUTO di dovere intervenire in merito con un provvedimento d'urgenza, di concerto con i sindaci di Bitti e Lula;

VISTO l'art. 54, c. 4 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n°18 agosto 2000 n° 267 in materia di "*provvedimenti contingibili e urgenti*";

ritenuto PERTANTO necessario e doveroso procedere alla proroga di dieci (10) mesi del contratto con la ditta Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale con sede legale in Cesena (FC) – via Violetti 3361, Cod. Fiscale 02252620402, di modo che sia consentito l'espletamento delle procedure amministrative, volte all'avvio del bando per l'affidamento del servizio d'igiene urbana, senza che vi sia un'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza.

ORDINA

In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla società **Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale** con sede legale in Cesena (FC) – via Violetti 3361, Cod. Fiscale 02252620402 nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale, come descritti negli atti di cui al contratto rep. 5 sottoscritto in data 29 agosto 2013, registrato in Nuoro il 17 settembre 2013, al n. 307, serie 1, per il periodo dal **1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019**, o minor periodo, laddove le procedure di individuazione del nuovo soggetto economico e la corrispondente stipula del contratto dovessero definirsi prima della predetta data.

Pertanto si da atto che la presente ordinanza decadrà immediatamente nella data di inizio del servizio da parte dell'operatore economico risultante affidatario dalle suddette operazioni di gara

Ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza secondo la vigente Convenzione associativa.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

D E M A N D A

alla Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

A V V E R T E

a norma dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero entro 120 giorni naturali consecutivi al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

L'inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e che sia trasmessa, per l'espletamento degli atti che ne conseguono a tutti i soggetti sotto elencati:

Al Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro

protocollo.prefnu@pec.interno.it

All'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Nuoro

protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MATTM@pec.minambiente.it

Al Ministro della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Ministro delle attività produttive

segr.min@pec.mise.gov.it

Al soggetto economico Consorzio Formula Ambiente soc. coop. soc.

formulambiente@pec.it

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Bitti e Onani

ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it ufficiollpp@pec.comune.onani.nu.it

Al Sindaco del Comune di Bitti

protocollo@pec.comune.bitti.nu.it

Al Sindaco del Comune di Lula

protocollo@pec.comune.lula.nu.it

Al Direttore della Colonia Penale di Mamone

cr.lode@giustiziacert.it

Al Commissariato della Polizia di Stato Bitti

distpolstrada.bitti.nu@pecps.poliziadistato.it

Alla Stazione dei Carabinieri Bitti

tnu27490@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Forestale Bitti

cfva.sir.bitti@regione.sardegna.it

A tutta la cittadinanza tramite l'Albo Pretorio

http://www.comune.onani.nu.it/

ONANI, 27/02/2019

Il Sindaco

MICHELANGELI CLARA

